

4/3/88

136/A



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.2262/21002

Bari, 4.3.1988

OGGETTO: L.R."Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt.12 e 14 della L.R.17 ottobre 1978, n.54".



Al Sig.Presidente del Consiglio
della Regione Puglia

B A R I

e,p.c.: Al Sig.Presidente della Giunta
della Regione Puglia

B A R I

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
4 MAR 1988		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
Prot. N. _____		

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali
R O M A

(Rif.tele n.200/1544/PU 70 3/3
del 4.3.1988)

Si fa riferimento alla nota n.627 del 3.2.1988 concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - ha comunicato che il Governo, circa la legge regionale concernente: "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt.12 e 14 della L.R.17 ottobre 1978, N.54" ha rilevato: a) circa l'art.4 - considerato preliminarmente che la prevista acquisizione alla Regione dei beni acquistati dai privati gestori con fondi pubblici

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

non è in linea con il combinato disposto degli artt.5 e 13 della L.R. 54/1978, che nel prevedere il rapporto convenzionale tra la Regione e gli organismi privati per l'esercizio delle attività formative, quando non può operare tramite gli enti pubblici delegati, stabilisce l'utilizzo delle strutture di tali enti terzi, atteso che i finanziamenti pubblici sono finalizzati solo all'esercizio dell'attività formativa - che la prevista acquisizione stessa interferisce con la sfera dell'autonomia privatistica dei suddetti soggetti gestori; b) circa l'art.5, ultimo comma, che la prevista attribuzione alla Giunta della potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale viola l'art.121, secondo comma, della Costituzione; c) circa l'art.6, (secondo, settimo e ottavo comma) che il previsto riconoscimento delle spese pregresse viola il principio di irretroattività della legge. A ciò aggiungasi, circa i commi 5 e 6 dello stesso articolo, che il previsto ricorso alle strutture esterne o a liberi professionisti per le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie presentate dagli enti gestori - tanto più in quanto attuate con il metodo di campionatura per categoria di spesa e atteso che all'art.1, quinto comma, della legge di cui trattasi è prevista l'istituzione di un apposito Ufficio riscontro e rendicontazione nell'ambito del settore di formazione professionale - contrasta con il principio secondo cui il ricorso agli incarichi esterni è ammissibile quando l'Amministrazione pubblica non può supplire con le proprie strutture; d) circa gli articoli 1 quarto comma, 2 primo comma e 3 secondo comma - ultimo a linea, che la Regione è tenuta a specificare i limiti e la portata dei relativi contenuti.

./. .



Commissariato del Governo nella Regione Puglia.

- 3 -

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge
al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunica-
zione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(IANNELLI)



Ca: